



SGUARDO NEL VERDE
PASSIONE PER IL GIARDINAGGIO

STATUTO

Sguardo nel Verde Associazione Culturale

ART.1 – DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione Culturale senza finalità di lucro, denominata **“Sguardo nel Verde Associazione Culturale”**.

ART. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in Via Eremo snc fronte Via Mongino, Pino Torinese (TO) 10025, luogo presso il quale si svolgono con maggior continuità le attività dell'Associazione, la quale potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero, aprendo eventuali sedi operative/secondarie.

La corrispondenza e gli atti dell'Associazione verranno conservati presso la residenza del Presidente pro-tempore.

ART. 3 – SCOPI - OGGETTO SOCIALE E RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione è un'istituzione a carattere aconfessionale, apartitica, apolitica e ispirata a criteri di democrazia interna.

L'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

L'Associazione persegue senza scopi di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, anche in forma di volontariato, delle seguenti attività di interesse generale inerenti l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale:

- promuovere e organizzare eventi ed attività culturali, artistiche e ricreative (comprese quella didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nei settori di riferimento) tese alla valorizzazione sostenibile del territorio, della cultura del verde (giardino e paesaggio), in cui far convergere sapere e discipline diverse;
- promuovere e organizzare convegni, seminari, workshop e festival oltre che stage e corsi presso la sede, eventuali sedi operative o altri luoghi quali vivai, garden, giardini pubblici e privati;
- partecipare alla realizzazione di progetti nonché collaborare con Enti pubblici e privati, Università e altre Istituzioni Scientifiche (soggetti nazionali e internazionali), al fine di raggiungere i propri obiettivi statuari;

- individuare e sperimentare, a livello locale, nuove modalità e nuovi strumenti che consentano di avviare un processo di sviluppo territoriale duraturo;
- promuovere e organizzare attività turistiche di interesse sociale e culturale legate alla cultura del verde;
- offrire un modo nuovo e coinvolgente di conoscere la floricoltura, favorendone la permanenza nell'area.

L'Associazione potrà inoltre esercitare attività secondarie e strumentali diverse da quelle di interesse generale, per la migliore realizzazione degli scopi sociali, comprese attività commerciali a carattere secondario, in particolare relative:

- alla vendita di piante, bulbi e sementi di qualità, prodotti per il giardinaggio e per la cura naturale delle piante, prodotti alimentari ed erboristici e gadget;
- alla gestione a vario titolo di strutture e impianti di diversa natura curando eventualmente la somministrazione di alimenti e bevande.

Per raggiungere i propri scopi istituzionali e finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore.

Al fine di garantire competenza e professionalità nello svolgimento delle attività didattiche, l'Associazione potrà avvalersi di consulenti con competenze e conoscenze legate al mondo del giardino e del paesaggio, oltre ad altre figure professionali di riferimento qualora ritenute utili e necessarie.

L'Associazione accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dagli Organi degli Enti e/o Federazioni cui deliberasse di aderire, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo anche AICS, ANCESCAO, ANTEAS, ARCI, CGS, CTS, CRI, CTG, ETSI, TAI, TCI, FITEL, SLOW FOOD ITALIA (Enti nazionali a finalità assistenziali riconosciuti dal Ministero dell'Interno).

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai redditi derivati dal patrimonio dell'Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti, da avanzi di gestione comunque denominati.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

ART. 4 – SOCI - AMMISSIONE E DECADENZA

Possono essere associati tutti i cittadini italiani e stranieri che ne condividano le finalità e principi ispiratori, che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo e che versino la quota associativa di iscrizione.

Gli aspiranti associati dovranno dichiarare nella domanda scritta di ammissione:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- di versare la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un esercente la potestà genitoriale.

Il Consiglio Direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio Direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato.

L'esclusione viene deliberata e deve essere comunicata all'associato mediante modalità idonee a garantire l'effettiva informazione; contro tale delibera è ammesso ricorso entro 60 giorni al collegio dei Probiviri e la decisione è inappellabile.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per morosità nel pagamento delle quote associative;
- c) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo.

A carico degli Associati possono essere adottati provvedimenti di ammonizione, sospensione e radiazione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'Associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento.

L'associato ha diritto di presentare le proprie difese entro cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni, o comunque entro i termini previsti dalle normative di legge vigenti. La mancata presentazione delle difese nei termini previsti non impedisce la decisione del Consiglio Direttivo.

Gli Associati sono in numero indeterminato e costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo.

È esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo ed all'atto sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno sociale.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri; la disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto:

- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- di partecipare all'Assemblea, e di votare se in regola con il pagamento della quota associativa e se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; il diritto di voto per approvare o modificare statuto e regolamenti, per approvare bilanci e rendiconti e per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione è esercitato dagli associati maggiorenni;
- di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione dei soci;
- di frequentare i locali dell'Associazione e usare le strutture a disposizione, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito regolamento interno.

Gli associati sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, il Regolamento interno qualora approvato dall'Assemblea e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello in scadenza, la quota associativa annuale per mantenere l'iscrizione a libro soci;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;
- utilizzare correttamente eventuali strutture, impianti e attrezzature, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

ART. 6 – ORGANI

Sono organi dell'Associazione.

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- l'organo di controllo, qualora istituito.

ART. 7 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'Assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto/bilancio consuntivo dell'anno precedente, proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea in forma ordinaria delibera, inoltre:

- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo;
- sulla nomina del collegio dei Probiviri;
- sull'approvazione e modifiche del Regolamento interno;
- sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, mediante modalità idonee a garantire l'effettiva informazione dell'interessato, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno dettagliato.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione medesima; in particolare l'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati; tuttavia, ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega e non è ammesso il voto per corrispondenza.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'Assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto.

Ogni associato ha diritto di chiedere copia delle deliberazioni pagando le sole spese di riproduzione.

ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione composto da un numero di consiglieri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), nominati dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di 3 (tre) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno e tra i suoi componenti, il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo può nominare un tesoriere, un segretario ed eventualmente un direttore fissandone compiti ed eventuali compensi, da reclutarsi anche al di fuori dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il rendiconto/bilancio consuntivo e la Relazione illustrativa al rendiconto/bilancio, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente dell'organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove, ovvero con modalità telematiche.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante strumento idoneo, a ciascun consigliere e ciascun membro dell'organo di controllo almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. La convocazione potrà essere fatta anche mediante strumenti informatici, con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell'organo di controllo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.

I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio Direttivo, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'Assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di:

- fissare l'ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento;
- accogliere o respingere motivatamente le domande degli aspiranti associati;
- deliberare in merito al venire meno della qualifica di associato;
- deliberare l'ammontare delle quote suppletive e/o aggiuntive.

Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

Tra i compiti del Consiglio Direttivo, inoltre rientrano le seguenti attività:

- autorizzazione all'uso del marchio Sguardo nel Verde e definizione delle relative modalità;
- promozione e organizzazione di incontri di aggiornamento e attività di formazione per gli associati ed i rispettivi operatori, al fine di accrescere il livello qualitativo dell'Associazione;
- favorire, in ogni occasione, il processo di conoscenza reciproca e condivisione delle azioni tra gli associati, anche attraverso l'organizzazione di eventi ed iniziative di varia natura, compresi itinerari tematici e di aggregazione, purché caratterizzati dai principi

della novità ed esclusività, per offrire modalità sempre nuove e coinvolgenti di conoscere la floricoltura.

ART. 9 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti a maggioranza semplice dei voti da e tra i membri del Consiglio Direttivo; entrambi durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

Presidente e il Vicepresidente hanno la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- presenta all'Assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale;
- può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo.

ART. 10 – ORGANO DI CONTROLLO

Qualora l'Assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'Associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Sindaci, ovvero in forma monocratica, revisore legale, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'Associazione medesima.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica 3 (tre) esercizi sociali e i suoi membri sono nominati dall'Assemblea degli associati e possono essere rieletti; l'Assemblea provvede anche alla nomina del Presidente.

Il revisore legale dura in carica 3 (tre) esercizi sociali, è nominato dall'Assemblea degli associati e può essere rieletto.

Il Presidente del Collegio dei sindaci, ovvero il revisore legale, devono essere nominati tra gli iscritti al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze.

All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'Assemblea degli associati.

L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro.

ART. 11 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie tra gli associati, e tra questi e l'Associazione e i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre Provirari da nominarsi da parte dell'Assemblea. Essi giudicheranno senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

Restano escluse eventuali controversie derivanti dai provvedimenti di ammonizione per i quali possono essere presentate controdeduzioni al Consiglio Direttivo.

ART. 12 – SCIoglimento

L'Assemblea delibera:

- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore;
- sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione;

è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; in questo caso sono escluse le deleghe. La richiesta di Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 2/3 degli associati, con l'esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione saranno nominati uno o più liquidatori scelti anche tra i non associati; esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità analoghe, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART. 13 – NORMA FINALE

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice civile ed alle leggi vigenti in materia.